

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

MOZIONE

per la richiesta di modifica dell'art. 1 della Legge n. 742/1969 - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, proposta dagli avvocati Gaetano Fioretti, Ilaria Gadaleta e Marina Pietropoli del Foro di Bari

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense

premessso

- che l'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969 prevede che *“Il decorso dei termini processuali ... è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ...”*;
- che tale articolo è stato oggetto di modifica a seguito del D.L. n. 132/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, che ha ridotto a 31 gli originari 46 giorni compresi nel periodo 1° agosto - 15 settembre, ed ha altresì aggiunto l'art. 8 bis alla Legge n. 97/1979, riguardante le ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
- che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali, peraltro nell'ambito di misure urgenti per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, non si ritiene abbia apportato utilità in termini di maggiore funzionalità del processo;
- che l'operata riduzione del periodo di sospensione dei termini processuali ha determinato un disagio per l'Avvocatura, limitando l'adeguato periodo di riposo che il predetto istituto mira a tutelare già con le eccezioni correlate alle esigenze di garanzia dell'effettività del diritto di difesa;
- che il periodo di sospensione feriale non comporta, infatti, per gli avvocati il totale ed incondizionato esonero dall'attività lavorativa, con conseguente contrazione dei giorni concretamente e continuativamente utilizzabili in detto periodo per il recupero delle energie psico-fisiche, ben inferiori ai 31 di cui all'attuale previsione;
- che il Congresso è stato convocato anche per la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile;
- che, pertanto, si propone che all'art. 1 della Legge n. 742/1969 le parole *“dal 1° al 31 agosto di ciascun anno”* siano sostituite dalle seguenti: *“dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno”*;

tutto ciò premesso

chiede e dà mandato agli Organi forensi competenti di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché venga sostenuto il percorso normativo atto alla modifica di cui innanzi.

Avv. Marina Pietropoli